



## COMUNE di QUINZANO D'OGLIO

(Provincia di Brescia)

ORDINANZA n. 78  
DEL 21/08/2014

### ORDINANZA SINDACALE

(Art. 156 bis comma 6 bis D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152)

#### IL SINDACO

**PREMESSO** che:

- i residui vegetali, materiale agricolo e forestale derivante dagli sfalci, potature o ripuliture, possono essere sottoposti a combustione controllata nel luogo ove sono stati prodotti, a condizione si tratti di una normale pratica agricola, volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici, anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo ed evitare la propagazione delle fitopatie, riducendo o eliminando la necessità di trattamenti chimici;
- sul territorio comunale sono presenti molteplici coltivazioni agricole;
- il deposito temporaneo dei residui vegetali, per la loro naturale trasformazione in sostanze organiche, normalmente accumulati a bordo campo, in prossimità di capezzagne, possono creare un potenziale pericolo ed innesto di incendi, soprattutto nei mesi estivi e, in caso di forti piogge, causare intasamenti dei vasi di scolo e canali irrigui, provocando ostruzioni ed alterazioni delle capacità di deflusso, anche con conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;
- il bruciare stoppie o erbe secche che ricoprono il terreno, allo scopo di arricchire il suolo delle loro ceneri ed influire con il calore fisicamente sulle terre tenaci e su quelle torbose, è da ritenersi una pratica antica definita DEBBIO, la cui azione fertilizzante e correttiva ad un tempo con il risultato anche di distruggere le erbe infestanti, i loro semi e gli insetti nocivi presenti nel terreno;
- l'art. 184, comma 3 lettera b), del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., classifica tra i rifiuti speciali i rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole ed agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile;
- l'art. 2135 del Codice Civile definisce imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse. Per coltivazione del fondo, selvicoltura ed allevamento di animali, s' intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine;
- s' intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante

l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell' azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge;

- l'art. 256 bis comma 6 bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 14 comma 8 lettera b del D.L. 24 giugno 2014, n.91, esclude dal campo di applicazione degli articoli 256 e 256 bis citati, il “materiale agricolo forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, nel caso di combustione in loco delle stesse”, precisando che: “di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumoli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. recante “norme in materia ambientale” e nello specifico:

- a) l'articolo 185 il quale stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del decreto, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né tantomeno la salute umana;
- b) la disposizione, di cui all'art.14, comma 8, lett.b del D.L.91/2014 che inserisce l'articolo 256 bis, comma 6-bis;

**VISTO** la direttiva 2000/29/CE, direttiva del Consiglio del 08/05/2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ed il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.214, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, che impongono l'adozione di misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine d'impedire danni rilevanti all'agricoltura ed all'ambiente causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare e la salute umana;

**VISTA** la legge 21 novembre 2000, n.353, Legge quadro in materia di incendi boschivi;

**VISTI** gli articoli 13,50 e 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**RITENUTO** necessario, in attuazione dell'articolo 256 bis, comma 6 bis del Decreto Legislativo n.152/06 e ss.mm.ii.:

- garantire un sistema di gestione dei residui vegetali agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, l'insacco e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie ed al contempo favorire la diminuzione dei trattamenti chimici, fermo il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;

- disciplinare in maniera uniforme sul territorio l'attività di combustione controllata dei residui vegetali sul luogo di produzione, definendone le modalità, gli orari ed i limiti, in modo da non creare disagi per la popolazione, data la particolare orografia del territorio;
- assicurare la massima tutela e prevenzione dal rischio di incendi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di inquinamento atmosferico e la salvaguardia della salute umana;

## **ORDINA**

che su tutto il territorio Comunale è consentita la combustione controllata del materiale agricolo e forestale derivante da paglia, sfalci e potature, nonché di ogni altro materiale agricolo o forestale naturale proveniente dalla lavorazione delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile. Possono essere sottoposti a combustione nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 256 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii a condizione che:

- a) l'abbruciamento sia effettuato sul luogo di produzione, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata e precisamente dalle ore 5,00 alle ore 9,00;
- b) la combustione deve avvenire in dimensioni limitate che non possono avere una dimensione maggiore di metri 4X4, avendo cura di isolare il sito di combustione tramite una fascia libera da residui vegetali, limitando l'altezza della fiamma ed il fronte dell'abbruciamento;
- c) possono essere destinati alla combustione all'aperto massimo 3 metri steri, intendendo per STERI l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivalente ad un metro cubo vuota per pieno, al giorno per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripulitura provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e comunque in assenza di venti;
- d) la formazione di cumuli sia consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego;
- e) durante le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del conduttore o proprietario del fondo o di persona all'uopo delegata ed è severamente vietato abbandonare l'area interessata all'incenerimento fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- f) le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale come sostanza concimanti o ammendanti tramite distribuzione del terreno stesso;
- g) lo spessore delle ceneri distribuite non superi l'altezza di 1,50 mt nel caso di triturazione e nel caso di cenere;
- h) la combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a 200 metri alle zone boscate;
- i) siano rispettate le norme contro gli incendi boschivi e che il terreno interessato dall'abbruciamento, al momento della condotta e comunque negli anni precedenti, non sia stato interessato da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore rifiuti ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.9/1885-A/4;
- j) è consentito l'accumulo degli scarti vegetali, per una naturale trasformazione in composto, la triturazione e lo spargimento in sito per la stessa finalità;

- k) è fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 15 Luglio al 15 Settembre;
- l) il personale addetto dovrà avere a disposizione almeno un punto d'acqua ed una pala;
- m) Il Comune, anche su segnalazione degli Enti competenti (Corpo Forestale dello Stato, Parco Oglio Nord, Forze dell'Ordine) ha la facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e disporre il differimento delle operazioni di bruciatura in considerazione di condizioni ed esigenze locali.

## A V V E R T E

Le violazioni alla presenza ordinanza saranno sanzionate:

Penalmente qualora si generi un incendio: con l'applicazione degli artt. 423, 423 bis e 449 C.P.;

Amministrativamente:

- con la sanzione da € 25,00 a € 500,00 (art.7 bis D.Lgs 267/2000);
- con la sanzione da € 516,00 a € 3.980,00 (art. 59 e art. 17 bis, comma 1 T.U.L.P.S.);
- con la sanzione di cui all'art 255 comma 1 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. da € 300,00 a € 3000,00.

Da applicarsi con le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni alla presente Ordinanza.

## D I S P O N E

La trasmissione in copia del presente provvedimento, al Prefetto, al Responsabile della Polizia Locale e Protezione civile sede, al Responsabile dell' Area Tecnica sede, al Corpo Forestale dello Stato di Brescia, al Responsabile del Parco Oglio Fiume Nord, alla Stazione Carabinieri di Quinzano d'Oglio ed al Comando dei Vigili del Fuoco.

Della presente verrà data diffusione a tutta la cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio e sito WEB del Comune, distribuzione di copia agli esercizi pubblici ed organizzazioni sindacali.

## I N F O R M A

Che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al TAR di Brescia entro sessanta giorni (60) dalla data di emissione o, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Regione entro centoventi (120) giorni.

Dalla residenza municipale, li

Il Sindaco

**Andrea Soregaroli**

